



COMUNE DI MARINEO

PROVINCIA DI PALERMO

Ordinanza n. 05/2017

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.

Vista l'istanza presentata dalla Confraternita Gesù Maria e Giuseppe, acquisita con prot.n.3546 del 13 marzo 2017, tesa ad ottenere opportuni provvedimenti finalizzati ad una diversa disciplina della circolazione veicolare nel Corso Dei Mille, tratto compreso tra via Meli e via Gesù Maria e Giuseppe, per lo svolgimento della tradizionale "Tavolata" in Piazza Sainte Sigolene ;

ritenuto necessario adottare il provvedimento di viabilità richiesto al fine di agevolare la mobilità veicolare e pedonale ;

visto l'art. 7, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n° 285 del 30.04.92, e successive modifiche ed integrazioni, che dà facoltà ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione nei centri abitati;

visto l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;

sentito il parere del Coordinatore di P.M.;

ORDINA

Domenica 19 marzo 2017

L'istituzione del divieto di sosta e transito dalle ore 10.00 alle ore 14.00 nel Corso Dei Mille, tratto compreso tra via Gesù, Maria e Giuseppe e via Meli.

Ogni precedente disposizione, contraria a quelle contenute nella presente ordinanza, deve ritenersi sospesa.

L'installazione della prescritta segnaletica, il mantenimento in efficienza della stessa, la copertura di quella contrastante con la nuova regolamentazione e la successiva rimozione al termine della manifestazione è a carico della Confraternita Gesù Maria e Giuseppe.

I segnali di divieto di sosta, indicanti il periodo di validità del presente provvedimento, dovranno, essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore dello stesso o dovrà essere effettuato da parte del Comando di P.M. il rilievo delle targhe dei veicoli in sosta al momento della posa dei segnali di divieto di sosta.

Le norme di cui sopra, revocabili in qualunque momento per motivi di sicurezza e pubblica incolumità, saranno portate a conoscenza della cittadinanza per mezzo dei prescritti segnali stradali in assenza dei quali non avranno alcuna efficacia.

Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione è a carico dell'organizzazione che solleva l'Amministrazione Comunale nonché i funzionari da essa dipendente da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali o cose.

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. 12 del citato D.Lgs. sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Si notifici copia della presente a:

Comando Stazione Carabinieri Marineo – Confraternita Gesù Maria e Giuseppe Marineo via A. Manzoni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni o giurisdizionale al T.A.R. entro 60 , tutti decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza della presente ordinanza.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento del C.d.S. emanato con DPR n. 495/1992.

Dalla Residenza Municipale, li 14/3/2017

*Il Coordinatore del Servizio
Isp. Capo Vincenzo Triolo*



*Il Responsabile PM
Arch. Pier Giuseppe Sciortino*